



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
PRESIDENZA

Decreto n. 119/2021

Il Presidente, dott. Giovanni GAROFALO;

Visto il precedente decreto presidenziale n. 182, emesso in data 17 novembre 2020, recante prescrizioni GENERALI per la celebrazione delle udienze, sia nel settore civile che nel settore penale, oltre che per il contingentamento e le complessive condizioni di sicurezza dell'accesso al Palazzo di Giustizia;

visto il decreto presidenziale n. 203 emesso in data 18 dicembre 2020, che disponeva la proroga delle misure di cui al decreto in premessa indicato fino alla data del 31 gennaio 2021, nonché il decreto – sempre presidenziale - n. 14/2021, con il quale era stata disposta un'ulteriore proroga delle medesime misure fino alla data del 30 aprile 2021, di fatto ancorandola alle precedenti e note disposizioni normative, con le quali veniva per l'ennesima volta prorogata la "dichiarazione stato di emergenza nazionale", in dipendenza del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

visti - altresì - i decreti Presidenziali rispettivamente recanti i nn. 68/2021 e 69/2021, emessi entrambi in data 20 aprile 2021, con i quali si stabiliva sia la proroga delle disposizioni – già oggetto di precedenti proroghe – di cui al decreto n. 14/2021 (decreto n. 69/2021) sia delle disposizioni riguardanti gli "orari di apertura e le modalità di accesso e, più in generale, di interazione dell'utenza con gli uffici di cancelleria e con l'UNEP" (decreto n. 68/2021) sino a tutto il **25 luglio 2021**;

rilevato che analoghi decreti di similare contenuto (disciplina delle udienze, orari di apertura e modalità di accesso, rispettivamente recanti i **nn. 29/2021 e 30/2021** ed entrambi recanti la data del 21 aprile 2021), risultano emessi dal Presidente del Tribunale FF nella sua qualità di Coordinatore dell'Ufficio del GDP di Lamezia Terme, con proroga, in quest'ultimo caso, delle precedenti disposizioni **sino a tutto il 31 luglio 2021**;

rilevato che le disposizioni normative generali risultano da ultimo ulteriormente prorogate sino a tutto il 31 dicembre 2021, e ciò per effetto del DL n. 105 del 23 luglio 2021, GU Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021, entrato in vigore nella stessa giornata e rubricato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", il cui art. 7, comma 1°, a sua volta rubricato "Misure urgenti in materia di processo civile e penale", **stabilisce che** "1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto

periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, **continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021**”; rilevato che, anche per effetto di ciò, le disposizioni del precedente decreto presidenziale n. 182, emesso in data 17 novembre 2020 e prorogato da ultimo in data 20 aprile 2021, così come le disposizioni dettate per l’Ufficio del GDP ed emesse in data 21 aprile 2021 (vedi sopra) vanno prudenzialmente ancora PROROGATE, perlomeno con riferimento alle disposizioni **già afferenti al contingentamento e le complessive condizioni di sicurezza dell’accesso al palazzo di giustizia, oltre che le MODALITÀ DI GESTIONE E CELEBRAZIONE delle udienze civili e penali urgenti** (restando riservata la TRATTAZIONE degli AFFARI URGENTI alla disciplina concernente la determinazione del periodo feriale e del cd. Periodo cuscinetto, secondo la turnazione di cui al relativo progetto), sino a tutto il **10 settembre 2021**, con riserva di predisporre in esito **articolato decreto** anche tenendo conto dell’evolversi della situazione sanitaria locale e nazionale, con particolare riguardo alla SPECIFICA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI CIVILI E PENALI;

rilevato che vanno pertanto prorogate sino alla data del 10 settembre 2021, le disposizioni sopra richiamate di cui ai decreti nn. 29-30-68-69 del 2021, dal contenuto sopra citato;

sentiti per le vie brevi sia il Procuratore della Repubblica, che il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme;

P.Q.M.

DISPONE la **PROROGA** delle misure di cui ai citati decreti nn. 28 e 29 afferenti al Giudice di Pace e nn. 68 e 69 riguardanti il Tribunale, sino a tutto il **10 settembre 2021**, con particolare riferimento:

- 1) **al contingentamento ed alle complessive condizioni di sicurezza dell’accesso ai locali dei DUE Palazzi di Giustizia;**
- 2) **alle modalità di gestione e celebrazione delle udienze civili e penali già ritenute URGENTI;**
- 3) **RESTA SALVA** la disciplina concernente l’individuazione e la conseguente trattazione di detti affari alla luce delle vigenti disposizioni generali ed alla pendenza del cd. Periodo cuscinetto (14-25 luglio/1-6 settembre 2021);
- 4) **RISERVA** in esito alla scadenza della vigenza del presente decreto, la predisposizione di **articolato, ulteriore decreto**, anche tenendo conto dell’evolversi della complessiva situazione sanitaria, locale e nazionale, **sia afferente le modalità di accesso ai locali, che le modalità di trattazione degli affari civili e penali.**


Si comunichi al Personale di Tribunale, UNEP e Giudice di Pace, ai Sigg. Magistrati, togati ed onorari, alla RSU, alla Procura della Repubblica - Sede, al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, al



Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme ed al Presidente della Camera Penale di Lamezia Terme e si pubblichi sul *sito web* del Tribunale.

Lamezia Terme, 26 luglio 2021.

Il Presidente del Tribunale
(dott. Giovanni GAROFALO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Garofalo', written over the printed name of the President of the Tribunal.